

Ricorso per Liquidaz. Giudiziale n. 14-1/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pescara

Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

Dott. Elio Bongrazio	Presidente
Dott. Mirko Monti	Giudice
Dott.ssa Federica Colantonio	Giudice rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso per apertura di liquidazione giudiziale proposto da:

GRENKE ITALIA S.p.A., P. IVA 13187000156, in persona dei legali rappresentanti p.t.,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Matteo Majocchi e Matteo Molinari,
nei confronti di

ALESSANDRO CAVALCA, C.F. CVLLSN75P08H264H, titolare dell'omonima ditta
individuale, P. IVA 10708130967, con sede legale in Città Sant'Angelo (PE), frazione
Fonteumano S. Martino Alta c/o Città Sant'Angelo Outlet,

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato che, con ricorso depositato il 29/01/2026, Grenke Italia S.p.A. ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Alessandro Cavalca, deducendo di essere creditrice del resistente per l'importo complessivo di euro 57.504,69, derivante da contratto di locazione operativa risolto per grave inadempimento, con maturazione di canoni insoluti, penale contrattuale e indennizzi;

considerato che il ricorrente ha dedotto il perdurante mancato pagamento delle obbligazioni assunte dal debitore, l'infruttuosità delle iniziative di recupero del credito e l'assenza di prospettive di soddisfacimento;



osservato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 40 CCII mediante pubblicazione su areaweb;

considerato che il resistente non si è costituito in giudizio e non ha svolto difese;

osservato che sono stati acquisiti d'ufficio i dati e i documenti previsti dagli artt. 363 e 367 CCII.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 27 CCII, è competente il tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa;

considerato che dalla visura camerale risulta che la ditta individuale di Alessandro Cavalca aveva sede nel circondario del Tribunale di Pescara;

ritenuta pertanto la competenza territoriale di questo Tribunale.

Rilevato che Alessandro Cavalca, C.F. CVLLSN75P08H264H, è titolare di ditta individuale iscritta al Registro delle Imprese ed esercente attività commerciale (attività di ristorazione con somministrazione);

ritenuta la sua assoggettabilità alla liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 1 e 121 CCII.

Rilevato che l'onere di dimostrare il mancato superamento delle soglie dimensionali previste dalla legge incombe sull'imprenditore che intenda sottrarsi alla procedura di liquidazione giudiziale;

considerato che il resistente non si è costituito in giudizio e non ha depositato alcuna documentazione contabile o fiscale idonea a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 121 CCII;

ritenuto pertanto integrato il presupposto soggettivo per l'apertura della procedura.

Rilevato che il resistente è inadempiente rispetto a un'esposizione debitoria certa, liquida ed esigibile di importo rilevante, protrattasi nel tempo;

considerato che il mancato pagamento delle obbligazioni contrattuali ha determinato la risoluzione del rapporto e la maturazione di penali e indennizzi;

osservato che l'esposizione debitoria risulta rimasta insoddisfatta nonostante reiterate istanze di sollecito;

osservato che, dal certificato rilasciato dall'INPS ai sensi dell'art. 363 CCII, risultano a carico del resistente debiti contributivi per complessivi euro 2.002,17;

osservato che, dal certificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 367 CCII, risultano debiti tributari per complessivi euro 5.750,69, relativi a più annualità;



osservato altresì che il debitore è risultato irreperibile presso la sede dell'impresa, rendendo necessario il ricorso alla notificazione mediante deposito presso la casa comunale;

ritenuto che la perdurante morosità, la presenza di debiti verso l'Erario e l'INPS, l'assenza di qualsiasi forma di collaborazione procedimentale e l'irreperibilità del debitore costituiscano indici sintomatici convergenti dello stato di insolvenza, evidenziando l'incapacità del resistente di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), CCII.

considerato, infine, che i debiti scaduti e non pagati dal debitore come risultanti dagli atti eccedono la soglia di € 30.000,00 posta dall'art. 49 comma 5° del CCI.

Ricorrono, dunque, le condizioni che impongono la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della debitrice.

p.q.m.

Il Tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale di CAVALCA ALESSANDRO, con sede in VIA MOSCAROLA SNC CITTA' SANT'ANGELO (C.F. CVLLSN75P08H264H)

NOMINA

Giudice Delegato alla procedura il giudice dott. Elio Bongrazio e Curatore il Dott. SANTURBANO CRISTIAN (SNTCST75P30G482Z) con ufficio in Via Pescara 57 65010 SPOLTORE, professionista iscritto nell'albo di cui all'art. 356 CCII in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l'espletamento dell'incarico

ORDINA

Al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo Tribunale.

DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 193 de CCI, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni del debitore ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 195 del CCI dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei



beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 del CCI ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

autorizza

il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

FISSA

il giorno 10/9/2026 ore 10:15 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 7 posta al primo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1; avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 202 del CCI e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore, termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili



e immobili, ai sensi dell'art. 201 del CCI all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che on vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 del CCI.

DISPONE

Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del CCI a cura della cancelleria.

Così deciso in Pescara il 13/04/2026

Il Giudice estensore

Dott.ssa Federica Colantonio

Il Presidente

Dott. Elio Bongrazio

